

farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari, deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 7.

Tutte le schede vanno inviate sia a questo Assessorato che all'Osservatorio per l'epidemiologia veterinaria (COVEPI) istituito presso l'IZS di Teramo.

6. FLUSSI INFORMATIVI

Istituti zooprofilattici sperimentali

Gli IZS devono dare comunicazione immediata di ogni positività riscontrata anche al Ministero della salute e a questo Assessorato tramite telegramma, fax o e-mail.

L'IZS dovrà inoltre inviare semestralmente, entro il 15 luglio 2002 ed entro il 15 gennaio 2003, i dati a questo Assessorato su supporto magnetico in modo da consentire, previa verifica, la successiva trasmissione al Ministero della salute.

Per i contaminanti ambientali, gli IZS dovranno indicare i singoli valori delle analisi effettuate ed eventuali limiti di legge.

Inoltre in caso di non conformità, per campioni per i quali è richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. organofosforati, cortisonici ecc.), gli IZS specificheranno la singola molecola indicandone la quantità rilevata.

Aziende unità sanitarie locali

Le Aziende unità sanitarie locali trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato contestualmente all'invio dei campioni all'IZS.

Le Aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della salute e a questo Assessorato di ogni positività, corredata da indagine epidemiologica, effettuata utilizzando l'allegato 18 in caso di sostanze ormonali e beta-agoniste.

Gli esiti dei campionamenti contestualmente a una relazione sull'andamento del piano vengono trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2002 ed entro il 15 gennaio 2003, a questo Assessorato.

L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO

N.B. - Gli allegati e le tabelle sono consultabili presso il servizio 3° dell'ispettorato regionale veterinario.

(2002.14.777)

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 4 aprile 2002, n. 19906.

Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana.

*Presidenza della Regione
Assessorato regionale degli enti locali
Assessorato regionale della sanità
Ispettorato regionale della sanità
Aziende sanitarie locali - Uffici d'igiene pubblica della Sicilia
Assessorato regionale dei lavori pubblici
Uffici dei Geni civili delle province siciliane
I.R.T. presso Assessorato dei lavori pubblici
Ispettorato tecnico dei lavori pubblici
Comuni della Sicilia
Consorzi per l'area di sviluppo industriale e misti
Agenzia regionale per la protezione ambientale
Dipartimenti periferici dell'ARPA (ex L.I.P.)
Associazioni industriali provinciali
Commissioni provinciali tutela ambiente della Sicilia
Province regionali della Sicilia
Ufficio per la tutela dei corpi idrici della Regione siciliana
N.O.E. del Comando dei carabinieri della Regione siciliana
Corpo regionale forestale della Regione siciliana
Capitanerie di porto della Sicilia
Ministero dell'ambiente
Cortei dei conti
Alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*

Pervengono a questo Assessorato delle note nelle quali si ravvisano applicazioni non corrette del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni; ragion per cui lo stesso è pervenuto alla determinazione di emanare prime direttive al fine di apportare chiarezza sulle modalità di applicazione, nella Regione siciliana, del citato decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni al comma 3 recita che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

La Regione siciliana non ha adeguato la propria normativa regionale alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito di apposita richiesta, predisposta da questo Assessorato, l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, ha espresso un parere di merito circa le modalità di applicazione in Sicilia del decreto legislativo n. 152/99; tale parere in linea di principio rappresenta che:

— trovano diretta applicazione tutte quelle norme che discendono da direttive comunitarie.

Ne consegue pertanto che:

— quanto compiutamente disciplinato in materia di tutela delle acque dalla normativa regionale continua ad essere valido e trova applicazione quando non in contrasto con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ovvero per le casistiche non contemplate dallo stesso;

— trova diretta applicazione la parte normativa del decreto legislativo che rimanda alle applicazioni delle sanzioni penali.

Per quanto sopra e per quanto qui di interesse si ritiene opportuno richiamare alcune definizioni, riportate

nel decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

DEFINIZIONI

Acque reflue industriali

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue domestiche

Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue urbane

Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Acque sotterranee

Le acque che si trovano al di sotto della superficie terrena, nella zona di saturazione in diretto contatto con il suolo ed il sottosuolo.

Trattamento appropriato ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero che siano conformi alle disposizioni discendenti dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Trattamento primario ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti, almeno, del 50%.

Trattamento secondario ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico rimane quella individuata dalla legge regionale n. 27/86, secondo quanto normato dall'art. 40 della stessa.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi, ivi compresi i Consorzi per l'area di sviluppo industriale ed i Consorzi misti, va quindi richiesta per:

- i nuovi scarichi;
- gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione e/o ragione sociale;
- gli stabilimenti che hanno subito ampliamenti o

modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico.

Nel caso in cui ci sia stata variazione del titolare dell'autorizzazione (persona fisica) è obbligatorio avanzare istanza all'autorità competente di cui all'art. 40 della legge regionale n. 27/86, la quale provvederà all'adeguamento dell'autorizzazione.

Scarichi di acque reflue industriali, esistenti ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, i titolari degli scarichi esistenti e cioè gli scarichi di acque reflue industriali già autorizzati e in esercizio al 13 giugno 1999, devono adeguare i propri impianti alla nuova disciplina entro tre anni da tale data, anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla normativa. Ne consegue che l'adeguamento strutturale di detti impianti, per il rispetto dei nuovi limiti tabellari, deve essere concluso entro il 13 giugno 2002.

I titolari dei citati scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa vigente, entro un anno dallo scadere della stessa e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more del rinnovo delle autorizzazioni gli stessi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite secondo i casi: dalla Regione; dall'Ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti.

Le acque reflue industriali che si immettono in fognature di 2ª categoria (legge regionale n. 27/86) devono rispettare il regolamento di fognatura, che può prevedere valori limite più restrittivi.

Per i cicli produttivi specificati nella tabella 3/A del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella.

Ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorità deputata al controllo e al rilascio delle autorizzazioni può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal più volte menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Si premette che, ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera "e", del menzionato decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue industriali, alle acque reflue domesti-

che, è attualmente e pienamente applicabile la normativa di assimilabilità di cui all'art. 7, 2° comma della legge regionale n. 27/86, ad esclusione delle parti che fanno riferimento a tabelle derivanti da norme abrogate.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, costituiti ex novo posteriormente al 17 maggio 1986 e legittimamente allacciati alla pubblica fognatura, s'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 27/86.

I titolari degli scarichi esistenti, allacciati alla pubblica fognatura, devono richiedere una nuova autorizzazione nel caso in cui sia sopravvenuta una variazione della destinazione d'uso dell'immobile.

I titolari degli scarichi esistenti, per i quali è sopravvenuto un cambiamento nella tipologia di smaltimento dei reflui, devono richiedere nuova autorizzazione.

I titolari degli scarichi derivanti da nuovi insediamenti abitativi devono richiedere l'autorizzazione, prima dell'attivazione degli stessi, se non contemplata nel provvedimento di concessione edilizia.

Restano comunque valide le deroghe previste dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché sia vigente il regolamento di fognatura degli Enti gestori.

Per quanto previsto dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, trova piena applicazione quanto disposto dalla legge regionale n. 27/86, titolo III, laddove non sono in contrasto con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE (SCARICHI DI PUBBLICA FOGNATURA)

Deve essere richiesta l'autorizzazione per:

— i nuovi scarichi che fin dalla loro attivazione devono essere conformi, ai trattamenti depurativi previsti dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai limiti ed alle prescrizioni derivanti dal combinato disposto del citato decreto e della legge regionale n. 27/86;

— i nuovi scarichi non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura, per i quali sarà acquisito il parere del Comitato regionale tutela ambiente secondo la procedura prevista dall'art. 16 della legge regionale n. 21/85.

Scarichi di acque reflue urbane, esistenti ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni

S'intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/99, gli impianti di trattamento di acque reflue urbane in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e quelli per i quali, alla data del 13 giugno 1999, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.

Deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per:

1) gli scarichi esistenti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 31, comma 2, e cioè "Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere", che devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni" dell'allegato 5 entro il 31

dicembre 2005"; i quali devono conformarsi, secondo le scadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori limiti definiti dalle regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina devono:

— dotarsi di trattamento appropriato secondo le "indicazioni generali" di cui all'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

— rispettare le disposizioni regionali vigenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto.

In particolare:

— per gli scarichi in mare con condotta sottomarina di agglomerati con popolazione al disotto di 10.000 abitanti equivalenti per i quali è previsto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, un "trattamento appropriato" dovrà prevedersi, a monte della suddetta condotta sottomarina, un trattamento depurativo almeno di tipo "primario" (2° livello, ex art. 8, legge regionale n. 27/86), in osservanza a quanto disposto nelle "indicazioni generali" di cui all'allegato 5 del suddetto decreto legislativo;

2) gli scarichi esistenti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 31 comma 3 del decreto legislativo n. 152/99 che così recita "Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:

a) entro il 31 dicembre 2000, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;

b) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;

c) entro il 31 dicembre 2005, per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.";

che devono essere conformati o devono conformarsi, secondo le scadenze temporali elencate nella tabella A riportata in appendice della presente circolare, anche alle norme di emissione di cui alla tabella 1 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni (vedi anche tabella B in appendice). Gli stessi, secondo le scadenze temporali sopra individuate, devono essere dotati o dovranno dotarsi di trattamento secondario o equivalente;

3) gli scarichi esistenti recapitanti in aree sensibili (così come individuate all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni), i quali devono essere dotati di un trattamento più spinto del secondario. Per i parametri azoto totale e fosforo totale, vanno prese in considerazione le concentrazioni indicate nella tabella 6 della legge regionale n. 27/86.

Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i valori limite della tabella 3 (prima colonna) del più volte menzionato allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, nel caso degli impianti di cui all'art. 31 comma 2 del citato decreto legislativo, quelli stabiliti dalla regione con la legge regionale n. 27/86.

I trattamenti imposti sono riportati nelle tabella C in appendice in uno con i relativi limiti e trattamenti previsti dalla legge regionale n. 27/86, in comparazione con il decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione imposti secondo le modalità già espresse in precedenza.

In particolare per la tabella 1, e per le tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nelle tabelle 5, e 3/A del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, non potendo le Regioni stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nei suddetti allegati, gli stessi valori sono immediatamente applicabili.

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'art. 27 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni prevede che gli agglomerati urbani devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, nel rispetto dei seguenti tempi di realizzazione:

- a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000,
- b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compresi tra 2.000 e 15.000.

I valori limite di riferimento sono quelli che si ottengono coniugando in senso più favorevole per l'ambiente le tabelle del decreto legislativo n. e della legge regionale n. 27/86.

Per quanto sopra i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che avrebbero dovuto adeguare gli scarichi al 31 dicembre 2000 devono presentare entro sessanta giorni una richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99, corredandola dei dati tecnici riguardanti la popolazione, il processo di depurazione, i limiti di accettabilità da rispettare, gli eventuali controlli già effettuati sullo scarico e sul corpo ricettore.

Per quanto riguarda, invece, comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, essi avranno tempo fino al 31 dicembre 2005 per adeguare i propri scarichi e richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/99.

PROCEDURE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI

Per quanto già detto sugli adeguamenti temporali degli scarichi alla normativa di che trattasi, i comuni ed i consorzi misti dovranno provvedere a conformare la programmazione di settore alla normativa di cui alla presente circolare. Ciò non comporta sempre la redazione di una specifica variante al PARF.

I comuni ed i consorzi misti (A.S.I. e comuni) dovranno pertanto provvedere a modificare i propri progetti di opere depurative e fognarie, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, per gli aspetti inerenti gli adeguamenti tecnici dei presidi depurativi a servizio delle reti fognarie, nel rispetto dei tempi imposti dal suddetto decreto.

I progetti esecutivi riguardanti gli adeguamenti degli impianti di depurazione, saranno sottoposti all'esame degli organi tecnici di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriore parere preventivo da parte di quest'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Le variazioni di cui sopra, riguardanti adeguamenti tecnologici e/o di schema degli impianti di depurazione, in osservanza alla nuova normativa in materia di scarichi di reflui, non sono da considerarsi "varianti" al P.A.R.F. vigente.

Dall'analisi delle tabelle comparative tra la legge regionale n. 27/86 e il decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni emerge che per il rispetto dei limiti stabiliti per gli scarichi dal suddetto decreto non dovrebbero essere necessari particolari modifiche dei presidi depurativi esistenti. Tranne nei casi in cui si ha un agglomerato con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti equivalenti la cui rete fognaria sversa in acque costiere con condotta sottomarina e nei casi in cui si ha uno scarico in corso d'acqua di un agglomerato con popolazione compresa tra 2.000 e 3.000 abitanti equivalenti.

Nei due casi sopra indicati, infatti, sarà necessario prevedere per la depurazione dei reflui convogliati nelle reti fognarie, almeno un trattamento secondario, (non contemplato, dalla legge regionale n. 27/86 per questi casi) nel rispetto dei tempi stabiliti per l'adeguamento degli scarichi dall'art. 31 del decreto legislativo n. 152/99.

In particolare l'adeguamento in esame è previsto:

- per gli scarichi in mare con condotta di agglomerati con popolazione tra 15.000 e 50.000 abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 2000. In considerazione di ciò, i comuni compresi in questa fascia devono redigere i progetti esecutivi delle opere depurative in modo opportuno (impianto di depurazione con scarico in acque marine costiere e condotta di allontanamento);

- per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con popolazione compresa tra 2.000 e 3.000 abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 2005. In questo caso dovrà prevedersi un trattamento secondario per i reflui da depurare.

Dove il decreto legislativo n. 152/99 prevede il "trattamento appropriato" (scarico in mare di reflui di agglomerati fino a 10.000 abitanti equivalenti e scarico in corsi d'acqua dolce di agglomerati fino a 2.000 abitanti equivalenti), nelle more di una più approfondita conoscenza dei corpi idrici ricettori, come già detto, si dovrà fare riferimento alle indicazioni riportate, per tale trattamento, al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

A tal riguardo si ritiene opportuno precisare che per dette fattispecie dovrà essere realizzato, a monte delle previste condotte sottomarine di scarico dei reflui pretrattati, almeno un trattamento depurativo primario o equipollente, così come definito all'art. 2 del decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche e integrazioni. Nei casi in cui il sistema fognario risulta già dotato di trattamento secondario per la depurazione, le condotte sottomarine di scarico dovranno essere progettate con la sola finalità di allontanamento dei reflui. A questa seconda configurazione impiantistica si può altresì fare ricorso, in alternativa alla soluzione "pretrattamento più primario" con condotta sottomarina di scarico, precedentemente richiamata.

In entrambi i casi, la soluzione più idonea, anche se non prevista in PARF, non è da intendersi variante allo strumento programmatico.

Ferme restando tutte le altre competenze della Regione, anche in ordine alla imposizione di limiti più restrittivi in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario prevedere una protezione e/o una tutela dell'ambiente più spinte, i limiti sopra indicati e i tempi di adeguamento degli scarichi, stabiliti dal decreto in argomento, non possono essere derogati.

Il mancato rispetto di quanto imposto in tal senso, potrebbe, oltre che avere refluenze di tipo sanzionatorio, anche far decadere i benefici economici comunitari previsti per gli interventi del settore.

SCARICHI SUL SUOLO

Per la disciplina degli scarichi sul suolo si rimanda all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati tecnici relativi allo stesso.

SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE

Per la disciplina degli scarichi nel sottosuolo si rimanda a quanto normato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati tecnici relativi allo stesso.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

Le acque reflue industriali provenienti da impianti di trattamento devono rispettare i limiti della tab. 3 (1 colonna) del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.

Per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si rimanda a quanto già espresso in precedenza con la presente circolare.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI RICADENTI IN AREE SENSIBILI

Ferme restando tutte le applicazioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, gli scarichi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al sopra citato art. 32 devono essere conformi ai limiti di emissioni indicati nella tabella 6 della legge regionale n. 27/86, coniugata in senso più favorevole per l'ambiente (valori limite più restrittivi) con le tabelle 1 e 2 del citato decreto legislativo n. ad esclusione delle parti che fanno riferimento a tabelle derivanti da norme abrogate.

UNITA' SINGOLE

Gli scarichi industriali che non recapitano in fognatura devono:

— se scaricano in acque superficiali rispettare i parametri ed i valori limite della tabella 3 prima colonna del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti inderogabili di cui alla tab. 5 del citato decreto.

— se scaricano sul suolo, rispettare i limiti della tabella 4 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Attese le finalità del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la qualità, la tutela del corpo recettore e il raggiungimento degli obiettivi di qualità, le deroghe di cui all'art. 28, comma 7, punto "c", del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel caso in cui il refluo bruto, prima del trattamento depurativo, abbia caratteristiche quali-quantitative assimilabili al refluo domestico.

STRUMENTI DI TUTELA: PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

Ai sensi degli artt. 42 e 43 e dell'allegato 3 del citato decreto legislativo, si precisa che è competenza di questo Assessorato:

— l'elaborazione dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche dei bacini idrografici e a valutare l'impatto antropico esercitato sui medesimi;

— l'elaborazione dei programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;

— la promozione di accordi di programma con tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti nella problematica del monitoraggio ambientale, con prioritario riferimento all'A.R.P.A.; ciò al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente.

CONTROLLO E SANZIONI

Le autorità deputate alla contestazione e notificazione, ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981, a seguito dell'accertamento degli illeciti amministrativi sono gli organi addetti al controllo ed alla vigilanza previsti dalla vigente normativa nel settore antinquinamento, nonché tutte le forze di polizia statali e locali con funzioni di polizia giudiziaria.

In merito, invece, al soggetto competente destinatario del rapporto e della conduzione del procedimento consequenziale, l'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con si è così espresso:

«La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 all'art. 28, 8° comma, infatti, per le violazioni in campo ambientale individua nella provincia regionale territorialmente competente il soggetto destinatario del rapporto e cui spetta la conduzione del procedimento consequenziale.

Per quanto attiene alla destinazione dei proventi ed alla misura delle sanzioni, va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte (sentenza 25 marzo 1992, n. 123 e 30 giugno 1988, n. 729) ritenuto che nelle materie attribuite alla competenza delle regioni spetta alle stesse prevedere sanzioni per illeciti amministrativi, attribuendo efficacia solo suppletiva alle eventuali disposizioni statali.

Dal momento che nell'ordinamento regionale il sistema sanzionatorio amministrativo — per quel che qui ci riguarda — appare compiutamente disciplinato da ultimo anche con l'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non sembra che le innovazioni determinate dal decreto legislativo n. 152/99 possano trovare diretta applicazione, atteggiandosi, piuttosto, come indicazioni per l'adeguamento della legislazione regionale prevista dall'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 152/1999.

In proposito, va osservato che il pagamento in misura ridotta, espressamente richiamato dal citato art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (comma undicesimo), costituisce un principio generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e, peraltro, è stato ritenuto un diritto del trasgressore producendo "(ipso iure) l'effetto estintivo dell'infrazione", (Cassazione: sezione I, sentenza n. 8136 del 10 agosto 1990. V. anche: sezione I, sentenza n. 11139 del 24 dicembre 1994; sezione I, sentenza n. 117 del gennaio 1997; sezione I, sentenza n. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 152/99 peraltro disposto per le "sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto".

In ordine, poi, alla misura delle sanzioni pecuniarie, per quanto sopra evidenziato, non sembra che le previsioni della normativa regionale possano considerarsi superate dal decreto legislativo n. 152/99, dal momento che la normativa regionale stessa prevede sanzioni pecuniarie per una serie di trasgressioni espressamente previste. Ovviamente, per quelle fattispecie non previste, per le quali l'ordinamento regionale rinviava alle sanzioni statuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, stante l'avvenuta abrogazione delle legge stessa dovrà farsi riferimento al vigente decreto legislativo n. 152/99».

Le operazioni di prelievo, campionamento ed analisi delle acque reflue dovranno essere svolti in conformità alle norme vigenti.

Controllo degli scarichi

Il controllo dello scarico avviene secondo le modalità di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (già previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 10/99 che si rifaceva alla direttiva europea n.91/271/CEE) e successive modifiche ed integrazioni.

L'A.R.P.A. quale soggetto istituzionalmente incaricato al controllo dovrà (art. 50 decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni):

- accertare il rispetto dei valori limite di emissione;
- accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari;
- accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

All'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86, in relazione a quanto sopra, devono essere segnalate dall'A.R.P.A. le violazioni riscontrate. La stessa A.R.P.A. in possesso dei dati conoscitivi relativi alla campagna di campionamento, dovrà, per quanto sopra, fornire all'autorità di cui al menzionato art. 40, in relazione alla gravità dell'infrazione, tutte le indicazioni necessarie perché possano essere adottati i seguenti provvedimenti interdittivi:

- diffida;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Si ribadisce comunque che l'autorizzazione rappresenta sempre il punto di riferimento per ogni azione di controllo.

Il sistema degli autocontrolli

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorità competente al controllo ed al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 40 legge regionale n. 27/86, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'A.R.P.A. per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Autocontrolli per acque reflue urbane ricadenti in aree sensibili

Un sistema di autocontrolli è previsto anche per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili fissato secondo un numero minimo annuo di campionamenti in base alla dimensione dell'impianto di trattamento (vedi allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni).

Il controllo del rispetto dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione, come già espresso in precedenza, è a carico dell'A.R.P.A. e deve avvenire secondo

le modalità contenute nell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora prescritto nel provvedimento di autorizzazione il controllo dei valori limite può essere effettuato dal gestore, purché questi garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'A.R.P.A., mediante prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, effettuati in base alla potenzialità dell'impianto.

I gestori degli impianti di trattamento devono comunque assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguali allo schema contenuto nel paragrafo 1.1. dell'allegato 5 del citato decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

L'A.R.P.A. deve altresì verificare, con la frequenza minima indicata dal summenzionato paragrafo 1.1. in relazione alla potenzialità dell'impianto, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione dell'A.R.P.A.

I risultati dei controlli effettuati dall'A.R.P.A. e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

VALORI LIMITE

Per quanto detto in altre parti della presente circolare, i limiti di legge di riferimento sono quelli derivanti dal combinato disposto dal decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e da quelli riportati nelle tabelle della legge regionale n. 27/86.

Pertanto, quando entrambi gli strumenti normativi contengono tabelle analoghe per le stesse categorie vanno coniugati i parametri ed i valori limite in senso più favorevole per l'ambiente (valori più restrittivi). Trovano diretta applicazione le tabelle di derivazione comunitaria quando non hanno un corrispettivo analogo coniugabile in senso più favorevole per l'ambiente nelle tabelle allegata alla legge regionale n. 27/86.

Per quanto riguarda le vecchie tabelle della legge n. 319/76 (A e C della legge Merli), abrogata dal decreto legislativo n. 152/99, le stesse sono state abrogate dal citato decreto.

Per gli scarichi destinati in pubblica fognatura l'autorità competente può stabilire, mediante proprio regolamento di fognatura, valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla normativa in vigore.

ADEGUAMENTO DEI PARF

Si ritiene a questo punto necessario, anche alla luce del tempo trascorso dall'approvazione dei programmi di attuazione delle reti fognarie dei comuni siciliani, fornire alcune indicazioni sulle interpretazioni da dare alle norme e direttive regionali attualmente in vigore.

Nella circolare n. 4 del 30 ottobre 1986, emanata da questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in parte obsoleta sia per l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/99, sia per il lungo tempo trascorso dall'approvazione dei programmi fognari comunali, sono stati specificati; al punto 15.2.1, i contenuti dei singoli

progetti delle opere depurative e fognarie, al fine di definirne la loro conformità al P.A.R.F. di riferimento.

Perché un progetto esecutivo possa essere considerato conforme al P.A.R.F. vigente, secondo la richiamata circolare, occorre:

1) che i dati della dotazione idrica fossero conformi a quelli indicati nel programma. Come è intuibile, con il trascorrere degli anni le dotazioni idriche sono state adeguate a nuove esigenze e a nuove disponibilità delle risorse, per cui le modifiche dei dati di riferimento saranno oggetto di valutazione, in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi, da parte degli organi tecnici che esprimono il relativo parere. In questi casi la redazione di una variante al P.A.R.F. vigente non si ritiene giustificata;

2) che il tipo di fognatura mista o separata fosse quello indicato nel programma.

La modifica del sistema fognario da separato a misto e viceversa, in considerazione delle notevoli incidenze di carattere economico che essa ha e anche tecnico per la refluenza sulla funzionalità della rete fognaria, necessita invece, della redazione di una preliminare variante al P.A.R.F. da adottarsi e approvarsi secondo le direttive già impartite per l'approvazione dei P.A.R.F. Problema diverso è invece la modifica di tratti di fognatura di modesta incidenza generale effettuate per scelta dell'amministrazione comunale a seguito dell'insorgenza di problemi di carattere igienico-sanitario, oppure tecnico e/o economico. In questo caso saranno gli organi tecnici già richiamati, deputati ad esprimere parere sui progetti esecutivi delle opere, a valutarne la loro fattibilità anche se non previsti in P.A.R.F.;

3) che il progetto riguardasse le opere principali da realizzare o da sostituire previste nel programma. E' evidente che il significato di questa indicazione era quello di verificare che le opere principali (collettori primari, emissari, ecc.) del P.A.R.F. non fossero stravolte nella progettazione esecutiva. Tutte le opere minori (collettori secondari, terziari, ecc.) e/o di minore influenza generale, non possono essere rigorosamente indicate nello strumento pianificatorio e pertanto la loro realizzazione verrà opportunamente valutata in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi che le riguardano. Per quanto concerne gli impianti di sollevamento, si fa presente che il numero e l'ubicazione degli stessi nel sistema fognario potrà essere variato rispetto a quello indicato nel P.A.R.F. per sopravvenute necessità tecniche, in fase di progettazione esecutiva delle opere. Anche in questo caso non si ritiene necessario prevedere una variante al P.A.R.F. e anche in questo caso le valutazioni in ordine all'opportunità o meno di introdurre o eliminare un impianto di sollevamento in rete, verrà effettuata in sede di approvazione tecnica dei progetti esecutivi. Non dovrà altresì prevedersi alcuna variante del P.A.R.F. anche nei casi in cui si renderà necessario attrezzare di rete fognaria limitate zone di un territorio comunale in cui lo strumento urbanistico vigente prevede l'urbanizzazione delle stesse o vi sono problemi di natura igienico-sanitaria, o di pubblica sicurezza, o tecnica, e la suddetta rete abbia come recapito finale un collettore di rete già inserito in un programma fognario; ferma restando la compatibilità tecnica al recepimento dei reflui del collettore suddetto e del presidio depurativo a servizio della rete fognaria ricevente. Condizioni quest'ultime da verificare in sede di approvazione tecnica dei progetti esecutivi delle opere;

4) che il numero degli abitanti serviti fosse desunto dal programma.

Questo dato potrebbe, se variato, costituire elemento discriminante in ordine alla tipologia di trattamento dei reflui da adottare. Nel caso in cui la variazione del numero degli abitanti di un agglomerato servito da impianto di depurazione, dovesse implicare una modifica, in senso più spinto del trattamento depurativo, il titolare dello scarico dovrà semplicemente richiedere una nuova autorizzazione allo scarico all'autorità competente al rilascio, senza prevedere una variante al P.A.R.F. Tutti gli altri aspetti connessi alla variazione del numero degli abitanti indicati nel P.A.R.F. (dimensionamento dei collettori, ecc.) verranno valutati dagli organi preposti in sede di approvazione in linea tecnica dei progetti e pertanto non va prevista alcuna variante al programma fognario vigente;

5) che i dati pluviometrici e i criteri di calcolo delle portate meteoriche fossero quelli indicati nel programma. Una variazione dei dati sugli apporti meteorici e/o dei procedimenti di calcolo delle portate meteoriche, non giustifica la redazione di una variante al P.A.R.F., ma necessita di un'attenta valutazione da parte degli organi tecnici di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21/85 e sue successive modifiche e integrazioni;

6) che l'ubicazione e il tipo di impianto di depurazione fossero quelli previsti nel programma. Per questo punto va fatta una importante considerazione preliminare. Nel P.A.R.F. la tipologia di impianto di depurazione previsto, ha sempre avuto carattere indicativo. In genere viene indicato il tipo di impianto, ritenuto dalla letteratura di settore, quello strettamente necessario affinché il suo scarico rispetti i limiti imposti dalla normativa vigente (tabelle allegate alla legge regionale n. 27/86 e al decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni). Solo in sede di progettazione esecutiva dello stesso è possibile, anche in relazione alle continue innovazioni tecnologiche del settore, stabilire rigorosamente lo schema impiantistico da adottare per garantire sempre e comunque il rispetto dei limiti tabellari imposti al suo scarico, in sede di approvazione del P.A.R.F. e di rilascio dell'autorizzazione allo scarico ex art. 40 della legge regionale n. 27/86. Più specificatamente per valutare la necessità degli adeguamenti degli impianti di depurazione in relazione ai limiti introdotti dalla nuova normativa, per ogni impianto occorrerà individuare i diagrammi caratteristici dei singoli parametri dello scarico (tipo BOD, COD, SST ecc.) e valutare come il loro valore medio nelle 24 ore si pone nei riguardi di questi nuovi limiti. La progettazione degli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, dovrà quindi basarsi su una, sufficientemente estesa e significativa campagna di analisi, delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso e in uscita dagli impianti. Ciò consentirà la verifica del corretto funzionamento del processo depurativo esistente e il confronto dei valori medi nelle 24 ore, dei parametri richiamati con i limiti fissati dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. I risultati di tale analisi costituiranno il punto di partenza per la progettazione degli interventi di adeguamento degli impianti. Le tecnologie più idonee e la tipologia degli interventi saranno individuati tenendo conto dei seguenti requisiti: efficienza di rimozione elevata; compatibilità con i processi di trattamento adottati nell'impianto esistente; capacità di conseguire i risultati inerenti la conformità dello scarico ai nuovi limiti imposti, con minor costo a parità di rendimento. Per quanto

riguarda l'ubicazione dei presidi depurativi, c'è da distinguere il caso di variazione di ubicazione dell'impianto con conseguente stravolgimento, anche parziale, dell'assetto fognario o del cambio del corpo ricettore, dal caso di variazione dell'ubicazione resasi necessaria, in sede di progettazione esecutiva delle opere, per motivi di esistenza di particolari condizioni locali (dissesti, destinazioni urbanistiche, ecc.) oppure di utilizzo delle zone circostanti l'impianto. - Di fatto, tra l'altro, le diverse scale di rappresentazione usate nel P.A.R.F. e nei progetti esecutivi, non consentono un confronto puntuale dei siti dove è prevista la realizzazione di un impianto. Per il primo caso, si rende necessaria la redazione di una variante al P.A.R.F. Per il secondo caso non occorre redigere una variante al P.A.R.F., anche quando la modifica del sito comporta una modifica della lunghezza dei collettori emissari.

7) che lo scarico del refluo depurato avvenisse ove previsto nel programma nel pieno rispetto delle portate e dei limiti tabellari approvati. Lo scarico del refluo depurato è strettamente connesso al corpo ricettore. In considerazione di ciò non si può spostare uno scarico, se non nei casi in cui il suo spostamento non implichi alcuna refluenza sul corpo ricettore individuato nel P.A.R.F. e/o su fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti ecc.). Nella seconda fattispecie non occorre procedere alla redazione di una variante al P.A.R.F.. Saranno gli organi preposti ad emettere parere per l'approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi, quelli che valuteranno, caso per caso, la fattibilità delle opere. Per quanto riguarda i limiti tabellari imposti allo scarico, si rinvia a quanto già detto in merito;

8) per le condotte sottomarine vale quanto specificato ai punti 6 e 7.

In questi casi sono fatte salve le modifiche atte a ridurre la lunghezza delle condotte, resesi necessarie in funzione di quanto disposto nelle autorizzazioni allo scarico emanate ai sensi della nuova normativa. Per tali riduzioni non si rende necessaria la variazione del P.A.R.F.;

9) che la realizzazione del progetto rispettasse le priorità approvate nel programma. L'approvazione di un progetto sottoposto alle condizioni del rispetto dell'elenco delle opere prioritarie, non implica la sua immediata realizzazione.

I progetti infatti devono poi trovare copertura finanziaria ed in seguito, potranno essere realizzati. Queste due fasi necessitano di un tempo non determinabile preventivamente, che in alcuni favorevoli casi può essere estremamente ridotto; in molti altri può dilatarsi indefinitamente. A questo si può altresì aggiungere il sempre più svariato utilizzo del capitale privato, ex artt. 42 bis e ter della legge regionale n. 10/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria per quei progetti ritenuti vantaggiosi sul piano economico e non per altri. Anche i diversi tempi di realizzazione delle opere dovute alle più svariate cause tecniche, amministrative e giudiziarie vanificano spesso gli obiettivi temporali di partenza. Riassumendo, la verifica delle priorità delle opere da realizzare, effettuata al momento dell'approvazione dei progetti, può risultare vanificata dalle procedure successive di ricerca del finanziamento e di realizzazione delle stesse. Inoltre può risultare fuorviante in quanto potrebbero essere progettate opere che rispettano l'ordine di priorità, senza che le stesse vengano poi finanziate e realizzate.

Pertanto, fermo restando il rispetto dell'ordine prioritario di carattere generale previsto nel programma, è

opportuno che siano i comuni a provvedere, attraverso l'aggiornamento dei loro programmi triennali delle opere pubbliche ad individuare, per il settore in oggetto, le priorità ex art. 3 comma 1 legge regionale n. 10/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle opere realizzate, in corso di realizzazione, o soltanto progettate.

Nel prevedere quale opera depurativa e/o fognaria debba essere realizzata prima di un'altra, dovrà comunque tenersi in considerazione l'aspetto inerente la corretta funzionalità idraulica di tutto il sistema fognario, non tralasciando gli aspetti connessi ai problemi igienico-sanitari di particolari zone del territorio comunale. Tutte le opere fognarie dovranno, altresì, al momento del loro completamento, essere immediatamente funzionali e non dovranno creare disservizi nella rete fognaria esistente;

10) che il corpo ricettore del refluo depurato indicato nel programma approvato non avesse subito modifiche né nelle caratteristiche né degli usi. In tal caso bisognerà comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le variazioni in questione avvenute.

La condizione sopra descritta dovrà essere rivista a seguito delle attività poste in essere per il monitoraggio dei corpi idrici previsto dal decreto legislativo n. 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Il regolamento di fognatura rientra nell'ampia categoria dei regolamenti comunali d'igiene, già disciplinati dagli articoli 218 e segg. e 344 e segg. del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e trova il suo fondamento nella potestà regolamentare connessa alla autonomia riconosciuta agli enti locali dall'art. 15 dello Statuto regionale e disciplinata dall'art. 2 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani (legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche).

L'art. 16 della legge regionale n. 27/86 attribuisce una fondamentale importanza a questo strumento normativo che dovrà garantire l'applicazione della legge stessa alle concrete realtà locali.

Destinatari della norma sono gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione e cioè i comuni e i consorzi di comuni. Anche nei casi in cui la gestione venisse affidata ad altri enti, sono sempre i comuni o i loro consorzi titolari della potestà regolamentare, esercitata in concreto dai loro maggiori organi rappresentativi (consiglio comunale o assemblea consortile) secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato ordinamento amministrativo degli enti locali.

I regolamenti, dopo l'adozione da parte dei competenti organi comunali o consortili, devono essere sottoposti al parere obbligatorio relativo agli aspetti igienico-sanitari espresso dalla competente Azienda unità sanitaria locale, mentre non sarà più necessario il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, avendo quest'ultimo approvato lo schema di regolamento-tipo allegato alla presente circolare.

I regolamenti di fognatura, adottati secondo il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, verranno, infine, trasmessi per conoscenza a questo Assessorato.

L'Assessore: PELLEGRINO

N.B. - Lo schema tipo di regolamento di fognatura richiamato nella presente circolare, come allegato, sarà prossimamente in distribuzione presso gli uffici del servizio 1° - tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di via Ugo La Malfa, 169 - Palermo (ex palazzo E.M.S.).

Tab. A

Allegato

SCADENZE TEMPORALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99

Popolazione	Tipo di corpo idrico	Tipo di trattamento	Scadenza
P < 2.000	Acque dolci o di transizione	Appropriato	31-12-2005
P < 10.000	Acque costiere	Appropriato	31-12-2005
10.000 < P < 15.000	Qualunque corpo idrico superficiale	Secondario	31-12-2005
2.000 < P < 10.000	Acque dolci o di transizione	Secondario	31-12-2005
P > 15.000	Qualunque corpo idrico superficiale	Secondario	31-12-2005

Tab. B

LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) 2.000 - 10.000 > 10.000

Parametri (media giornaliera) (1)	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
BODS (senza nitrificazione) mg/l (2)	≤ 25	70-90 (5)	≤ 25	80
COD mg/l (3)	≤ 125	75	≤ 125	75
Solidi sospesi mg/l (4)	≤ 35 (5)	90 (5)	≤ 35	90

(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.

(3) La misurazione deve essere su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.

(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 m ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2.800-3.200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

(5) Ai sensi dell'articolo 31, comma 6, la percentuale di riduzione del BODS non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Tab. C

SCARICHI IN MARE
(legge regionale n. 27/86 e decreto legislativo n. 152/99)

Popolazione	Scarichi in mare sottocosta	Scarichi in mare con condotta	Scarichi in acque costiere	% riduzione
P < 10.000	Secondario BOD 40 COD 160 SST 80	Pretrattamenti	Trattamento appropriato	
10.000 < P < 50.000	Secondario BOD 40 COD 160 SST 80	Primario BOD 250 COD 500 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	80 75 90
P > 50.000	Secondario BOD 40 COD 160 SST 80	Secondario BOD 80 COD 160 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	80 75 90

SCARICHI IN CORSI D'ACQUA
(legge regionale n. 27/86 e decreto legislativo n. 152/99)

Popolazione	Tipo di trattamento	Tipo di trattamento	% di riduzione
P < 2.000	Primario (tab. 3) BOD 250 COD 500 SST 200	Trattamento appropriato	
2.000 < P < 3.000	Primario (tab. 3) BOD 250 COD 500 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	70-90 75 90
3.000 < P < 10.000	Secondario (tab. 4) BOD 80 COD 160 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	70-90 75 90
10.000 < P < 15.000	Secondario (tab. 4) BOD 80 COD 160 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	80 75 90
15.000 < P < 50.000	Secondario (tab. 4) BOD 80 COD 160 SST 200	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	80 75 90
P > 50.000	Secondario (tab. 5) BOD 40 COD 160 SST 80	Secondario BOD 25 COD 125 SST 35	80 75 90

(2002.21.1196)

